Approvato nel Consiglio Direttivo e Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario H2CU del 7 Giugno 2023.

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA

Convenzione per l'istituzione del "Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale"

Si conviene quanto segue:

ART. 1
COSTITUZIONE DEL CENTRO

E' costituito tra i soggetti summenzionati il "Centro lnteruniversitario di Formazione e Ricerca" (Honors Center of Italian Universities – H^2CU) al fine di gestire quelle iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di servizi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite negli Enti afferenti.

Il Centro Interuniversitario è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro.

ART. 2
SCOPI DEL CENTRO

Il Centro si propone di:

a) promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento di carattere interdisciplinare condotte dagli Enti convenzionati, soprattutto in collaborazione con Università ed Enti esteri. A tal fine il Centro può rilasciare attestati e certificati relativi alle attività svolte nel suo ambito;
b) favorire lo scambio di informazioni fra gli Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con gli Istituti del CNR, i Centri di Ricerca di Enti pubblici e privati che operano nel settore, soprattutto in ambito internazionale;
c) promuovere iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare a livello nazionale ed internazionale;
d) promuovere accordi di collaborazione con gruppi stranieri che si occupano di ricerche simili;
e) organizzare convegni, incontri di studio, seminari ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare e diffondere le iniziative e i risultati prodotti dal Centro.

ART.3
SEDE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

Il Centro ha sede amministrativa presso l'Università di Roma "LA SAPIENZA". Le attività del Centro sono svolte anche attraverso le Unità Operative presenti presso tutte le Università convenzionate, oppure presso altre sedi, anche a seguito di specifiche Convenzioni con altri Enti.

Tali attività sono coordinate in base ai piani elaborati dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 6.
La gestione amministrativa e contabile sarà disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, le finanze e la contabilità dell'Ateneo in cui il Centro ha sede amministrativa.
Possono far parte del Centro docenti e ricercatori che operano negli Enti contraenti la presente convenzione in aree scientifiche come appresso indicate:
1) Ingegneria Civile e Ambientale
2) Ingegneria Meccanica
3) Scienze e Tecnologie della Terra e dell'Ambiente
4) Scienze e Tecnologie del Mare e delle Coste
5) Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Il Consiglio Scientifico con deliberazione assunta a maggioranza semplice dei propri componenti potrà individuare altre aree. La delibera relativa comporterà la conseguente modifica del presente Statuto.
Le domande di afferenza al Centro saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico del Centro stesso come meglio indicato nei successivi articoli.

ART.4
ORGANI DEL CENTRO

Sono Organi del Centro:

a) il Consiglio Scientifico;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Direttore del Centro;
d) le Unità Operative.

ART. 5
CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto da un massimo di cinque Rappresentanti per ognuno degli Enti convenzionati, eletti, ogni cinque anni, tra i Professori, Ricercatori, studiosi ed esperti di alto livello, di ogni Ente convenzionato afferente al Centro.
L'elettorato attivo e passivo di ogni Ente convenzionato è composto da i Professori, i Ricercatori e gli studiosi ed esperti di alto livello afferenti al Centro. Risultano eletti i Professori, i Ricercatori e gli studiosi ed esperti di alto livello che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno. con convocazione del Direttore mediante lettera, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata. Esso si riunisce. inoltre. ogni volta che è ritenuto necessario dal Direttore, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. Per la validità delle adunanze e delle delibere è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, dedotto il numero degli assenti giustificati. Il Consiglio Scientifico elegge il Direttore del Centro ed i componenti del Consiglio Direttivo, fissa le linee generali delle attività del Centro, approva la costituzione delle Unità di Ricerca ed i loro programmi e relazioni, annuali e di consuntivo, delibera in merito all'accoglimento delle domande di adesione di Atenei, di Membri e di Membri Associati del Centro ed esamina ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Direttore o dal Consiglio Direttivo.
A maggioranza dei suoi Membri approva il Regolamento interno del Centro e lo modifica. Tale Regolamento sarà sottoposto a ratifica da parte degli Organi deliberanti degli Enti convenzionati.

ART. 6
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, da cinque membri per "La Sapienza", sede amministrativa del Centro, e da un membro per ciascuna delle altre Università ed Enti esterni. Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi Membri, un Segretario, il quale dura in carica cinque anni e coadiuva il Direttore nelle sue mansioni. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione, le sue modifiche ed il bilancio consuntivo, dei quali il Direttore riferisce annualmente, nella sua prima ed ultima seduta, al Consiglio Scientifico.
Approva, altresì. i progetti di attività di ricerca. didattica, formazione, aggiornamento e fornitura di Servizi, ed esamina ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Direttore. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Direttore. Il Consiglio, inoltre. si riunisce ogni volta che è ritenuto necessario dal Direttore, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Per la validità delle adunanze e delle delibere è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, dedotto il numero degli assenti giustificati.

ART. 7
DIRETTORE DEL CENTRO

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i Professori di ruolo e tra gli studiosi ed esperti di alto livello componenti del Consiglio Scientifico stesso e viene nominato dal Rettore della Sede Amministrativa, con Decreto Rettorale. Qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad un'altra Università convenzionata, questa potrà essere effettuata previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza del Docente stesso. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
Il Direttore nomina, scegliendolo tra i professori di ruolo Membri del Centro, un Vice Direttore che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Il Direttore del Centro esercita le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza del Centro;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Scientifico;
c) sottopone al Consiglio Direttivo per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
d) sovraintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

ART. 8
UNITA' OPERATIVE

Le attività decentrate del Centro possono essere svolte da Unità Operative, risultanti dall'aggregazione degli afferenti al Centro, i quali, al fine di costituirsi in Unità Operative, inoltrano domanda, corredata da relativo programma di attività, al Consiglio Scientifico. Gli afferenti ad ogni Unità eleggono un Coordinatore che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. All'inizio di ogni anno le Unità di Ricerca sottopongono all'approvazione del Consiglio Scientifico il programma annuale di attività.

ART. 9
AFFERENZE

Sono membri del Centro, i Professori ordinari, associati, ricercatori delle Università convenzionate afferenti al Centro stesso nonché studiosi ed esperti di alto livello, specialisti della materia, titolari di contratti per prestazioni di consulenza con un degli Atenei del Centro la cui domanda di partecipazione sia approvata dal Consiglio Scientifico del Centro. Il giudizio del Consiglio Scientifico verterà esclusivamente sui titoli scientifici e tecnici, tenendo conto sia del valore dei titoli, sia della loro congruità con il campo di ricerca in cui opera il Centro (vedi Art. 2).
Possono partecipare alle attività del Centro, in qualità di Membri associati, Professori di ruolo e fuori ruolo e Ricercatori di Università non afferenti al Centro, nonché personale tecnico ed amministrativo degli Atenei convenzionati ed, in casi particolari, studiosi ed esperti non universitari. La nomina a Membri Associati al Centro avviene con delibera del Consiglio Scientifico secondo gli stessi criteri e modalità seguiti per la nomina dei Membri.

ART. 10
FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Centro e le sue Unità Operative operano mediante finanziamenti provenienti:
a) dalle Università, ove erogati;
b) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
c) dal CNR;
d) da convenzioni stipulate con Enti Pubblici e Privati ed Organismi nazionali e internazionali;
e) da contratti e contributi concessi da Enti Pubblici e Privati per lo sviluppo delle ricerche e delle altre attività istituzionali del Centro.

L'acquisizione dei finanziamenti indivisi al Centro, ovvero destinati ad una o più Unità operative e la gestione amministrativa e contabile degli stessi è effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la Sede Amministrativa Università di Roma "La Sapienza".
Il Centro provvede autonomamente al proprio finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce risorse da soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario, qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare sul bilancio delle Università.

ART. 11
AMMISSIONE DI ALTRE UNIVERSITA'

Possono entrare a far parte del Centro altre Università o Istituti di Istruzione Superiore, dietro formale richiesta da inoltrare al Direttore del Centro. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico, e formalizzate mediante appositi Atti Aggiuntivi al presente Atto.

ART.12
NORME TRANSITORIE

Il Consiglio Scientifico di cui all'art. 5 dovrà essere convocato immediatamente o comunque non oltre 30 giorni dalla entrata in vigore della presente convenzione per l'elezione del Consiglio Direttivo.
Sarà convocato da un membro proponente delegato dal Rettore dell'Università di Roma 'La Sapienza'.
Entro il 21 maggio 2004 potranno essere presentate al Rettore dell'Università di Roma 'La Sapienza' richieste di afferenza al Centro da parte delle Università ed Enti convenzionati.
In prima attuazione all'entrata in vigore del Centro fanno parte i docenti e ricercatori di cui all'allegato A che fa parte integrante della presente convenzione.

ART.13
DURATA E RECESSO

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha la validità di cinque anni.
Con delibera degli Enti consociati potrà essere rinnovata di cinque anni in cinque anni, previa presentazione di una relazione sui risultati dell'attività scientifica condotta, nonché del parere del Senato Accademico. Ciascuno degli Enti consociati può esercitare l'azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Direttore del Centro. Al termine della convenzione il Direttore del Centro presenterà ai legali rappresentanti degli Enti contraenti una relazione sui risultati conseguiti.

ART. 14
ARBITRATO

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà definita da un Collegio arbitrale composto ed operante ai sensi dell'art. 806 e segg. c.p.c. .

ART. 15
REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131/86.

ATENEI ED ISTITUTI CNR MEMBRI DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO H2CU

Sapienza Università di Roma
Università di Viterbo La Tuscia
Università degli Studi " G. D'Annunzio" Chieti – Pescara
Università degli Studi di Salerno
Politecnico di Bari
Università degli Studi di Brescia
Università degli Studi di Bologna
Università degli studi di Firenze
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Perugia
Università di Perugia Stranieri
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Università Tor Vergata
Università degli Studi dell'Insubria
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi di Pavia
Università di Roma "Tor Vergata"
Università di Palermo
Politecnico di Torino
Università degli Studi del Sannio
CNR Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
CNR Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero
CNR Istituto Ricerca Protezione Idrogeologica